

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 7602/ 35/11/2020 del 29 aprile 2020

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell' Ambiente  
Dipartimento dell' Ambiente  
U.O.B A3.1 Ufficio di Vigilanza degli Enti regionali di competenza  
(Rif. nota 7 aprile 2020, n.18661)  
e.p.c.  
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale  
Servizio 3 “*Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato*”

**Oggetto:** *Direttive da adottare a seguito della richiesta dell'Ente Parco Etna “Atto di invito stragiudiziale – Inquadramento nella prima fascia dirigenziale – Pagamento differenze retributive maturate nel triennio 2016-2019”.*

1. Con la nota in riferimento, indirizzata pure al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, codesta Amministrazione sottopone a questo Ufficio la nota dell'Ente Parco dell'Etna 19 marzo 2020, n. 1599, con la quale il predetto ente vigilato chiede “*direttive*” in merito al trattamento economico da riconoscere ai Direttori degli Enti Parco e alla indennità da corrispondere al Direttore reggente del Parco (dott.ssa L.T.), nominata dall'Assessorato regionale del Territorio e dell' Ambiente e scelta tra i dirigenti di ruolo della Regione Siciliana, quale incarico aggiuntivo a quello ricoperto.

Nella fattispecie, la richiesta, come formulata, trae origine dall'atto di invito stragiudiziale promossa dal Direttore dimissionario, appartenente al ruolo speciale transitorio, terza fascia dirigenziale, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Con il predetto atto, il dipendente chiede il riconoscimento all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale con conseguente diritto al relativo trattamento economico, avendo svolto le mansioni di Direttore reggente dell'Ente, equiparabili, a suo dire, a quelle previste per i dirigenti di prima fascia della Regione Siciliana dall'art. 7 della richiamata legge regionale; rinviando, espressamente, alle pronunce di merito registratesi in materia (sentenze nn. 1268/09 e 1604/2012 del Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro e sentenza Corte di Appello di Palermo, n. 21/2020).

La Richiedente Amministrazione, nell'evidenziare come l'Ente Parco abbia avuto modo di precisare che l'indennità riconosciuta al Direttore reggente è stata determinata parificandola all'indennità variabile spettante al responsabile di Servizio, sulla base del “*regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna*” che equipara, appunto, l'Ente ad un “*servizio*” dell'Amministrazione regionale, chiede l'avviso di questo Ufficio sulla vicenda rappresentata.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione. e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire all'Amministrazione attiva .

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle disposizioni di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, approvato con il decreto assessoriale 12 aprile 2005: “*(...) l'organizzazione amministrativa dell'Ente Parco si articola funzionalmente in una struttura unica denominata direzione,*

sotto articolata in unità operative ed uffici semplici, come definiti dall'art. 4 della legge regionale n. 10/2000. La direzione costituisce la struttura di massima dimensione ed ai fini del trattamento economico ed accessoriale coincide con il servizio (...)".

Secondo il disposto del successivo art. 8: "in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la dirigenza dell'Ente Parco è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e responsabilità (...). Nella prima applicazione del presente regolamento viene altresì istituita la terza fascia dirigenziale (...). Alla seconda fascia dirigenziale si accede con applicazione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 3 e 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2000. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".

Il regolamento ha pertanto dato attuazione al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 10/2000 in base al quale la disciplina generale nella stessa contenuta, in tema di ordinamento della dirigenza, è destinata a trovare applicazione non soltanto nei confronti dell'Amministrazione regionale, ma anche degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

Ciò posto, deve rilevarsi che la questione *de qua* è già stata vagliata dal competente Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale:

Esaustiva appare, infatti, la nota 1 aprile 2020, n. 33585, del citato Dipartimento regionale, con la quale, nel riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia, richiama altresì l'articolo 24<sup>1</sup> del decreto legislativo 30 marzo 2001,

---

<sup>1</sup> D. L.vo n. 165/2001 - Articolo 24 Trattamento economico

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti ...Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. 1-ter...

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione ...

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. (...)

n. 165, e, e l'articolo 13<sup>2</sup> della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che prevedono il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, e afferma, poi, in conclusione, che comunque *“nel caso in argomento, la diffidante non ha svolto mansioni riconducibili ad una fascia dirigenziale <<superiore>>”, in quanto la direzione degli enti parco, per espressa previsione del regolamento, è equiparata alla struttura denominata ‘Servizio’ dell’ordinamento regionale e per lo svolgimento dell’incarico ha ricevuto il corrispondente trattamento economico”*.

Infine, fermo restando quanto sopra esposto, nessuna argomentazione aggiuntiva può essere rappresentata da questo Ufficio in relazione alle sentenze di merito, menzionate da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra, non essendo, peraltro, le stesse state prodotte per una eventuale disamina.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

\*F.to Avv. Gianluigi M. Amico

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993

---

<sup>2</sup>L. R. n. 10/2000 - Art. 13 Trattamento economico.

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestane, servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza